

La Corte dichiara l'infondatezza del ricorso governativo per violazione degli artt. 3, 51 e 122, primo comma Cost avverso l'art. 1, comma 1, della l.r. 6/2025 della Campania¹ che ha stabilito l'esclusione degli effetti **della causa di ineleggibilità alle cariche di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale per i sindaci** dei comuni compresi nel territorio regionale che **hanno cessato l'esercizio delle loro funzioni almeno sessanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale**, ovvero quella relativa alla data del voto per il rinnovo del Consiglio regionale stesso del quinquennio precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).

I profili di illegittimità dedotti dal governo investono la violazione:

dell'art. 122, primo comma, Cost.², in relazione alla norma interposta di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004, ove si prevede l'inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle loro funzioni **«non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito»**; **degli artt. 3 e 51 Cost.**, per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché del diritto di elettorato passivo

Alla dichiarazione della infondatezza della dedotta violazione della potestà legislativa concorrente in materia elettorale del legislatore regionale (Art.122, comma 1 Cost.) la Corte perviene osservando che:

l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004 non vieta alle regioni di individuare un termine anticipato rispetto a quello di presentazione delle candidature, in quanto consente, in via alternativa, che l'inefficacia delle cause di ineleggibilità derivi dalla cessazione dalle attività o dalle funzioni «non oltre [...] altro termine anteriore altrimenti stabilito» dalle regioni stesse;

il principio fondamentale introdotto dal legislatore statale prevede che la rimozione delle cause di ineleggibilità, per cessazione dalle attività o dalle funzioni che le determinano, **non può in ogni caso avere luogo dopo il giorno fissato per la presentazione delle candidature riservando alla discrezionalità del legislatore regionale il potere di**

¹ “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo”.

² Tale disposizione recita:

“Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [cfr. artt. 84 c.2, 104 c.7, 135 c.6] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”

stabilire un termine anteriore a quello di presentazione delle candidature, che rappresenta il limite temporale invalicabile, oltre il quale le cause di ineleggibilità non si possono più rimuovere.

La determinazione dell'entità dell'anticipazione temporale è dunque rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale. La valutazione di tale anticipazione va, dunque, condotta secondo la Corte sulla base dei principi **di ragionevolezza e di proporzionalità**, nonché del **diritto di elettorato passivo** (artt. 3 e 51 Cost.), la cui violazione viene dedotta dal governo in quanto:

l'eccessiva anticipazione del termine per le dimissioni determinerebbe **una ingiustificata disparità di trattamento dei sindaci dei comuni campani rispetto ai sindaci delle altre regioni**, nonché **una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni**, escludendo di fatto molti sindaci in carica, senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica, e rivelando in tal modo **l'irragionevolezza del bilanciamento degli interessi** in gioco operato dal legislatore regionale.

La Corte nell'escludere la fondatezza dei sopramenzionati rilievi di incostituzionalità osserva che:

non sussiste violazione del principio di eguaglianza in quanto la previsione di un termine anticipato rispetto a quello cui sono soggetti i sindaci dei comuni compresi in altre regioni, in forza delle rispettive discipline sulla rimozione della causa di ineleggibilità, non è, di per sé, lesiva principio introdotto dal legislatore statale (il riconoscimento stesso della competenza regionale comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale);

il rischio di rinuncia della carica "al buio" non è lesivo del diritto di elettorato passivo degli interessati, trattandosi di un rischio «immanente al sistema, che non consente all'interessato di avere, prima della cessazione dalla carica, "la certezza della effettiva inclusione del proprio nominativo nella lista provinciale che verrà successivamente presentata"»;

la compatibilità costituzionale dell'arretramento del termine stabilito dal legislatore campano (60 giorni) supera il test di proporzionalità in quanto «molto più contenuto» di quello ritenuto eccessivo (180 giorni) introdotto dal legislatore pugliese³ ([sent.C.C.131/2025](#)).

³ Art. 6, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 febbraio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), come sostituito dall'art. 219 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)".